

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza - proroga contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e successive modificazioni;
- il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *"Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*;

RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

PRESO ATTO:

- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;
- che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;
- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di riqualificazione del SSR laziale, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014 n. U0247 concernente *"Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*;
- il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014 n. U0368 concernente *"Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*;
- il Decreto del Commissario ad acta del 26 novembre 2014 n. U0412 recante *"Rettifica DCA n. U0368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*;
- la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00503 del 31 Dicembre 2012 avente ad oggetto *"Interventi atti a garantire la continuità delle"*

prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato" con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere al 30/11/2012 fino e non oltre al 31 luglio 2013, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 228/2012;

- il Decreto del Commissario ad acta n. U00235 del 6 giugno 2013 avente ad oggetto "*Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato*" con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere al 30/11/2012 fino e non oltre al 31 dicembre 2013, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge del 18 luglio 2013 n. 85,;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00478 del 06 Dicembre 2013 avente ad oggetto "*Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato*" con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere alla data di adozione del provvedimento fino e non oltre al 31 dicembre 2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00423 del 05 Dicembre 2014 avente ad oggetto "*Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato*" con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere alla data di adozione del provvedimento fino e non oltre al 31 dicembre 2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00573 del 3 Dicembre 2015 avente ad oggetto "*Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato*";
- il Decreto Legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge del 30 ottobre 2013 n. 125, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*";
- in particolare l'art. 4 comma 6 del suddetto Decreto che dispone "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo*

espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici”;

- altresì il comma 9 del suddetto art. 4 che dispone: “Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (riferita agli anni dal 2013 al 2016), prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”;
- inoltre il comma 10 del suddetto art. 4 che dispone “Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente

periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”;

- il Decreto Legge n.90 del 24 giugno 2014 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, recante *“Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”* ed in particolare l'art. 4 che prevede la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art. 2 del suddetto Decreto sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12/11/2015 concernente *“Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018. Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125”*, così come modificato dal successivo Decreto commissariale n.U00154 del 12/05/2016;
- il D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015 art. 2 comma 4 il quale stabilisce che *“Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1”*;
- l'art. 1 comma 541 e ss. della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di stabilità per l'anno 2016;
- il Decreto del Commissario ad Acta del 18/7/2016 n. U00238 recante *“Disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 1 c. 543 della legge n. 208 del 28/12/2015”*

- il Decreto del Commissario ad acta del 28 aprile 2016 n. U00140 recante *"Approvazione della nuova procedura per la verifica delle modalità di assunzione del personale del SSR"*;

RICHIAMATI i contenuti dei Protocolli in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del SSR, siglato tra la Regione Lazio e le OO.SS. in data 16 luglio 2015 e in data 22 giugno 2016;

PRESO ATTO dei contenuti dell'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del 30/11/2016, con particolare riferimento agli impegni assunti dal Governo in ordine al rinnovo dei *"contratti precari con la pubblica amministrazione, attualmente in essere e di prossima scadenza"* in vista di una definitiva regolamentazione in occasione della riforma del testo unico del pubblico impiego;

CONSIDERATO:

- che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella "A" con il Conto Annuale e il Conto Economico di ciascuna Azienda per l'anno 2004, tramite l'invio, con nota prot. n. 140664 del 4 dicembre 2013 al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell'1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004;
- che la Regione Lazio ha posto in essere tutte le attività necessarie alla verifica del rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale previsto dalla normativa vigente conseguendo l'obiettivo di riduzione della spesa per gli anni 2011-2012-2013 come si evince dai verbali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA dell'8 luglio 2014 e del 24 marzo 2015;
- necessario consentire, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale, previste dai sopra richiamati DCA n.U00539/2015 e s.m.i. e DCA n. U00238/2016, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di adozione del presente provvedimento e riguardanti soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 06/03/2015 o di cui al comma 543 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015, non rientranti, pertanto, nelle disposizioni commissariali di cui ai D.C.A. sopra citati;
- necessario stabilire che detta proroga sia consentita sino al 31 dicembre 2017, e comunque non oltre la copertura, con contratto a tempo

indeterminato, dell'eventuale corrispondente posto vacante in dotazione organica;

- che per quanto riguarda i soggetti con contratti di collaborazione rimane vigente il disposto dell'articolo 1, comma 147 della Legge n. 228/2012: *"...l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*, fermo quanto disposto dal sopra citato art. 2 comma 4 del D.Lgs. 81/2015 in base al quale *"Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1"*;

RITENUTO NECESSARIO escludere da tale proroga:

- i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto, o per esigenze connesse alla fruizione delle ferie o di altri istituti contrattuali, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva di assenza per aspettativa senza assegni nelle sole fattispecie in cui tale aspettativa non incide sugli equilibri economico finanziari del servizio sanitario regionale;
- i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre aziende del SSR;
- gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92;

RITENUTO NECESSARIO:

- per i contratti di collaborazione di continuare a dare attuazione all'articolo 1, comma 147 della Legge n. 228/2012: *"...l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico."* fermo quanto disposto dal sopra citato art. 2 comma 4 del D.Lgs. 81/2015 in base al quale *"Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1"*;
- prevedere la trasmissione alla competente struttura regionale di tutti gli atti deliberativi comprensivi della documentazione di riferimento concernenti le eventuali proroghe che saranno disposte dalle Aziende ed Enti del SSR in attuazione del presente decreto nonché di tutta la documentazione inerente i contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui alle disposizioni del DCA n. U00238 del 18/07/2016 recante *"Disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 1 comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015"* ;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di consentire, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale, previste dai sopra richiamati DCA n.U00539/2015 e s.m.i e n. U00238/2016, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per come specificato e nel rispetto del successivo punto 4), in essere alla data di adozione del presente provvedimento e riguardanti soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 06/03/2015 o di cui al comma 543 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015, non rientranti, pertanto, nelle disposizioni commissariali di cui ai DCA n. U00539/2015 e s.m.i. e n. U00238/2016;
2. di stabilire che detta proroga sia consentita sino al 31 dicembre 2017, e comunque non oltre la copertura, con contratto a tempo indeterminato, dell'eventuale corrispondente posto vacante in dotazione organica;
3. di escludere da tale proroga:
 - i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto, ovvero per esigenze connesse alla fruizione delle ferie o di altri istituti contrattuali, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva di assenza per aspettativa senza assegni nelle sole fattispecie in cui tale aspettativa non incide sugli equilibri economico finanziari del servizio sanitario regionale;
 - i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre aziende del SSR;;
 - gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92;
4. di continuare a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 147 della Legge n. 228/2012: *"...l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"* fermo

quanto disposto dall'art. 2 comma 4 del D.Lgs. 81/2015 in base al quale
"Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma
1";

5. di prevedere la trasmissione alla competente struttura regionale di tutti gli atti deliberativi, comprensivi della documentazione di riferimento, concernenti le eventuali proroghe che saranno disposte dalle Aziende ed Enti del SSR in attuazione del presente decreto, nonché, di tutta la documentazione inerente i contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui alle disposizioni del DCA n. U00238 del 18/07/2016 recante "Disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 1 comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Nicola Zingaretti

